



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

*PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 80 DEL 12/12/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI ESTERNI**

L'anno duemilatredici, addì dodici del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, la D.ssa GIUSEPPA SCADUTO nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/07/2013, Commissario Straordinario, per la provvisoria amministrazione di questo Comune, assunti i poteri della Giunta Comunale, assistita dalla D.ssa ANNA MARIA BRUNO, Segretario Comunale, approva la proposta di deliberazione seguente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri della Giunta Comunale)



Premesso:

- che con delibera di G.C. n. 117 in data 22 marzo 2001 è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con delibera di C.C. n. 88 del 26 novembre 2008, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la disciplina dell'affidamento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 3, commi da 54 a 57, della legge 244/2007 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce che con il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione;

Dato atto che la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con deliberazione n. 37/2008 ha fornito criteri interpretativi e chiarimenti in ordine alle innovazioni introdotte dalla Legge finanziaria 2008;

Ritenuto di dover procedere all'adozione del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni che, composto da n. 13 articoli, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e viene inserito come appendice/integrazione al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sopra citato;

Visto l'art. 3 della Legge 241/90;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

1. Di approvare quale appendice/integrazione al "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" il "Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni", in base ai criteri generali approvati con delibera di C.C. n. 88 del 26/11/2008, composto da n. 13 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di comunicare la presente deliberazione, a cura del Servizio Segreteria Generale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

ANO S/N



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Servizio/Ufficio: PERSONALE
Proposta N°: 101

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ESTERNI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 20/12/2013

IL RESPONSABILE AREA

IVANA ARDESI

DELIBERAZIONE N° 80 DEL 12/12/2013



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Approvato con delibera di G.C. n. del

INDICE



Sommario	
ART. 1 -Oggetto, finalità e definizioni	3
ART. 2 -Presupposti di legittimità degli incarichi	3
ART. 3 -Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne	4
ART. 4 -Procedura selettiva.....	4
ART. 5 -Modalità della selezione.....	5
ART. 6 -Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti.....	5
ART. 7 -Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva	6
ART. 8 -Regime di efficacia degli incarichi di consulenza	6
ART. 9 -Controlli e verifiche funzionali	6
ART. 10 -Regime di pubblicità degli incarichi conferiti	6
ART. 11-Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi.....	7
ART. 12 -Applicazione alle società costituite o partecipate dall'Ente locale	7
ART. 13 -Entrata in vigore	7

ART. 1 Oggetto, finalità e definizioni

1. In tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato e continuativo trovano applicazione le norme contenute nel presente Capo, nell'ambito delle indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, commi da 54 a 57, della legge 244/2007 e ss.mm.ii.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Capo si intendono:
 - per "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione anche universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
 - per "incarichi professionali di collaborazione autonoma" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione anche universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. In particolare per questi ultimi, si definiscono incarichi di:
 - studio gli incarichi "individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una produzione documentale scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";
 - ricerca gli incarichi che "presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione"; -consulenza gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti".
4. Il presente Capo individua anche la disciplina relativa alla procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.).
5. Nelle forme di collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

ART. 2 -Presupposti di legittimità degli incarichi

1. Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente; l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, e la violazione della presente disposizione è causa di responsabilità amministrativa per il funzionario/dirigente responsabile.
4. È possibile stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 3 -Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Nel provvedimento di avvio della procedura comparativa finalizzata all'individuazione della professionalità cui affidare l'incarico di collaborazione, il funzionario/dirigente competente attesta, motivata mente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Servizio/Area/Settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurando nel medesimo provvedimento, la sussistenza dei presupposti di legittimità di cui al precedente art.2.

ART. 4 -Procedura selettiva

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
 - La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal funzionario/dirigente competente.
 - L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - il compenso complessivo lordo previsto;
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale.
2. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;

- pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio on line;
 - altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal funzionario/dirigente competente.
5. Per l'affidamento di incarichi per importi fino a €10.000,00.= IVA ed addizionali varie escluse, la selezione pubblica può essere sostituita da una gara ad inviti tra almeno cinque soggetti. Per l'affidamento di incarichi di importi inferiori a €3.000,00.=, IVA ed addizionali varie escluse, la selezione pubblica può essere sostituita da una gara ad inviti tra almeno 3 soggetti.

ART. 5 -Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il funzionario/dirigente competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione, il funzionario/dirigente competente può avvalersi, se lo ritiene opportuno di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

ART. 6 -Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal funzionario/dirigente competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2. Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto deve, necessariamente, contenere:
 - tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
 - oggetto;
 - modalità di esecuzione;
 - responsabilità;
 - durata e luogo della prestazione;
 - compenso;
 - recesso;
 - risoluzione del rapporto di lavoro;
 - risoluzione delle controversie;
 - clausola di esclusività/non esclusività;
 - le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/ii cronoprogramma della prestazione da rendere;
 - le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 7 -Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, fermo restando i requisiti di legittimità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 da parte del funzionario/dirigente competente, nei seguenti casi:
 - esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
 - tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso, concretizzando in tal senso l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, oppure si caratterizza per un peculiare rapporto di fiduciarità tra l'attività svolta e l'ambito politico di riferimento. Costituiscono fattispecie di tal genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la gestione di aspetti di informazione legati all'indirizzo politico di governo dell'Ente ed il collegamento con gli organi di informazione, anche in rapporto a quanto dettato dalla legge n. 150/2000 e ss.mm.ii., l'assegnazione della realizzazione di opere, manufatti o produzioni letterarie, interpretazioni o elaborazioni in cui risulti estremamente prevalente la natura o il valore artistico della realizzazione o la indiscussa abilità del prestatore d'opera;
 - prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal funzionario/dirigente competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa, urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

ART. 8 -Regime di efficacia degli incarichi di consulenza

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge n. 244 del 2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 -Controlli e verifiche funzionali

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

ART. 10 -Regime di pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n. 244 del 2007, modificativo dell'art. 1 comma 127 della legge n. 662 del 1996, i provvedimenti

relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.



ART. 11-Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 244 del 2007, il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo del Comune e relativo all'anno di riferimento degli incarichi medesimi.

ART. 12 -Applicazione alle società costituite o partecipate dall'Ente locale

1. I principi e gli obblighi in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma fissati nel presente Regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune, anche nei confronti di incarichi di collaborazione autonoma conferiti da società o Enti costituiti *in house* dall'Ente comunale, o all'interno dei quali il Comune detenga una partecipazione maggioritaria.
2. I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri Regolamenti interni in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, a prevedere analoghi richiami normativi ai principi ed obblighi di cui al comma 1, all'interno di tali fonti regolamentari.
3. L'Ente comunale, nell'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli Enti di cui al comma 1, attuerà azioni di verifica circa l'osservanza dei principi ed obblighi di cui al comma 1, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa dei propri uffici e servizi. A tale scopo, le società *in house* trasmettono semestralmente al servizio del Comune competente in materia di società partecipate l'elenco degli incarichi affidati ai sensi del presente articolo.

ART. 13 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to SCADUTO GIUSEPPA

Il Segretario Generale
F.to BRUNO ANNA MARIA

Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all'Albo Pretorio dal giorno **23/12/2013**

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267 del 18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, li **23/12/2013**

Il Messo Comunale
F.to MEAZZINI UMBERTO

Si attesta che la presente copia, è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.



Il Responsabile Area Demografica/Affari Generali

Galli Daniela

La presente deliberazione di Giunta Pubblicata all'Albo Pretorio in data **23/12/2013**

È divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267 del 18/8/2000.

Il Segretario Comunale

